Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 19 agosto 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1969, n. **524**.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio dei comuni di Tretto, Santorso e Schio, in provincia di Vicenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Vicenza in data 1° aprile 1967, per la classifica, in comprensorio di bonifica montana, dei comuni di Tretto, Santorso (p.) e Schio (p.), della superficie di ha. 2.246, in provincia di Vicenza, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana unificato dell'Agno-Chiampo e Leogra;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio dei comuni di Tretto, Santorso (p.) e Schio (p.) in provincia di Vicenza — della superficie di ha. 2.246, ed il cui perimetro è riportato con una linea di colore verde nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente forma parte integrante del presente decreto — è classificato comprensorio di bonifica montana ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, quale ampliamento del comprensorio di bonifica montana unificato dell'Agno-Chiampo e Leogra.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1969

SARAGAT

VALSECCHI — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 138. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1969, n. **525**.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio « Massetano ed Ombrone di destra », in provincia di Grosseto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'ispettorato ripartimentale delle foreste di Grosseto in data 15 novembre 1967, per la classifica, quale comprensorio di bonifica montana, del territorio del « Massetano ed Ombrone di destra » della superficie di ha. 69.346 ricadente nella provincia di Grosseto;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il territorio del « Massetano ed Ombrone di destra », in provincia di Grosseto, della superficie di ha. 69.346 ed il cui perimetro è riportato con una linea di colore verde nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato comprensorio di bonifica montana ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1969

SARAGAT

VALSECCHI — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 141. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1969, n. **526**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale denominato « Ospedali riuniti Santa Maria », con sede in Castiglion Fiorentino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Arezzo in data 30 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Ospedali riuniti Santa Maria » di Castiglion Fiorentino, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1960;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Ospedali riuniti Santa Maria », con sede in Castiglion Fiorentino (Arezzo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliere.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Arezzo;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Castiglion Fiorentino;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 1960, registro n. 26 Interno, foglio n. 181.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 142. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1969, n. 527.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « San Francesco », con sede in Foiano della Chiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Arezzo in data 30 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « San Francesco » di Foiano della Chiana, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 25 ottobre 1938, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « San Francesco », con sede in Foiano della Chiana (Arezzo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Arezzo;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Foiano della Chiana;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 25 ottobre 1938, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1964, registro n. 9 Interno, foglio n. 115.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 143. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1969, n. 528.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Bibbiena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Arezzo in data 30 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Bibbiena è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 11 gennaio 1900, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Bibbiena (Arezzo), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Arezzo;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Bibbiena;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 11 gennaio 1900, modificato con regio decreto 24 gennaio 1907, con regio decreto 12 novembre 1936 e con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1965, registro n. 20 Interno, foglio n. 78.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 114. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 luglio 1969, n. 529.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni;

Viste la legge 29 luglio 1949, n. 474, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto 8 giugno 1968, n. 822, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Toscana, con sede in Firenze, ne ha approvato lo statuto e l'ha autorizzato ad esercitare il credito fondiario ed edilizio, in conformità delle disposizioni vigenti in materia, nel territorio della regione toscana;

Vista la deliberazione in data 31 gennaio 1969 dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto istituto;

Vista la deliberazione in data 29 aprile 1969 del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata la modificazione degli articoli 4, 6, 13, 18, 19, 21, 23, 24 e 25 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario della Toscana, ente morale con sede in Firenze, in conformità del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 luglio 1969

SARAGAT

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 140. — CARUSO

Istituto di credito fondiario della Toscana - Firenze

STATUTO

Nuovo testo degli articoli 4, 6, 13, 18, 19, 21, 23, 24 e 25.

Art. 4. — I fondi di garanzia dell'istituto ammontano a lire tre miliardi e sono costituiti da quote di partecipazione nominative indivisibili di lire cinquecentomila ciascuna, sottoscritte dalle Casse di risparmio della Toscana e dal Monte di credito su pegno di Lucca come appresso:

Cassa di risparmio di Carrara	N. 138	q. per L.	69.000.000
Cassa di risparmio di Firenze	» 2.928	» »	1.464.000.000
Cassa di risparmio di Livorno	» 377	» »	188.500.000
Cassa di risparmio di Lucca	» 664	» »	332.000.000
Cassa di risparmio di Pisa	» 416	» »	208.000.000
Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia	» 541	» »	270.500.000
Cassa di risparmi e depositi di Prato	» 422	» »	211.000.000
Cassa di risparmio di San Miniato	» 311	» »	155.500.000
Cassa di risparmio di Volterra	» 182	» »	91.000.000
Monte di credito su pegno di Lucca	» 21	» »	10.500.000
	N. 6.000		L. 3.000.000.000

Durante la vita dell'istituto i fondi di garanzia non potranno mai essere ridotti a somma inferiore a lire un miliardo cinquecento milioni ancorchè l'importo delle cartelle in circolazione si mantenga al di sotto del limite stabilito dalle disposizioni vigenti.

Dovrà in ogni caso essere mantenuto il rapporto di che all'art. 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474.

Qualora, ai fini istituzionali, l'assemblea deliberi di aumentare i fondi di garanzia, ciascun ente partecipante è tenuto a concorrervi in misura proporzionale al conferimento iniziale di cui al primo comma del presente articolo.

Tuttavia, l'assemblea, purchè a voti unanimi, potrà consentire che quote di aumento siano conferite, in tutto o in parte, da enti partecipanti diversi da quelli cui avrebbero fatto carico.

La cessione delle partecipazioni, totale o parziale, è ammessa esclusivamente tra enti partecipanti e non può aver luogo se non previo consenso da concedersi dall'assemblea con votazione unanime.

I fondi di garanzia saranno impiegati nei modi previsti dalle disposizioni vigenti.

La responsabilità degli enti partecipanti è limitata ai rispettivi apporti ai fondi di garanzia, siano essi quelli costituiti dal conferimento iniziale, siano quelli resultanti a seguito di eventuali successive variazioni.

Art. 6. — Sono organi dell'istituto:

l'assemblea dei partecipanti;
il consiglio di amministrazione;
il presidente;
il collegio sindacale;
il comitato consultivo;
il direttore generale.

Art. 13. — Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, né i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore generale e di chi presti la sua opera all'istituto.

Art. 18. — Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta al mese ed è convocato dal presidente, mediante lettera raccomandata, contenente l'elenco degli argomenti da trattare, da spedire, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, a ciascun componente ed ai sindaci. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta anche telegraficamente con preavviso di almeno due giorni interi.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Alle adunanze del consiglio, fatta eccezione per le sedute segrete, interviene, con voto consultivo, il direttore generale.

Art. 19. — Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'istituto, ad eccezione di quanto, ai sensi del presente statuto, è esplicitamente riservato alla competenza dell'assemblea.

Senza deflettere dalla generalità, esso delibera fra l'altro:

1) sulle proposte di riforma dello statuto da sottoporre all'assemblea;

2) sulla convocazione delle assemblee e sul relativo ordine del giorno;

3) sulla formazione dei bilanci annuali da sottoporre all'assemblea;

4) sulle condizioni generali e particolari, da praticarsi dall'istituto per le operazioni di credito fondiario ed edilizio e sulla concessione dei mutui, sentito il parere del comitato consultivo;

5) sulle condizioni generali concernenti sia l'acquisto che la alienazione delle cartelle e sui provvedimenti idonei alla disciplina del loro mercato;

6) sull'approvazione dei regolamenti interni che disciplinano l'ordinamento dell'istituto;

7) sulla nomina del direttore generale e sui relativi provvedimenti nonchè su tutti i provvedimenti riflettenti il personale dell'istituto;

8) sull'autorizzazione a stare in giudizio, sulla rinuncia agli atti del giudizio, sulle transazioni e conciliazioni e sulla definizione di qualsiasi controversia, fatta eccezione per i giudizi di esecuzione nei confronti dei mutuatari, per i quali l'iniziativa è demandata al direttore generale, come previsto al successivo art. 24;

9) sulla nomina di tre dei componenti il comitato consultivo di cui al successivo art. 23;

10) sulla vendita degli immobili di cui l'istituto sia rimasto aggiudicatario ai pubblici incanti o che comunque abbia acquistato a scopo di recupero dei suoi crediti;

11) sulla restrizione di formalità ipotecarie eseguite a garanzia di mutui ove permanga un credito dell'istituto;

12) sui compiti e le responsabilità da attribuire agli enti partecipanti nell'ordinamento generale dell'istituto;

13) su quant'altro occorre ai fini del regolare funzionamento dell'istituto.

CAPO III

Presidente

Art. 21. — Il presidente ha la legale rappresentanza dello istituto; egli convoca e presiede l'assemblea, il consiglio e il comitato consultivo; vigila sulla esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione; consente la cancellazione di iscrizioni e trascrizioni ipotecarie allorquando al contratto condizionato non sia seguito il contratto definitivo ovvero il credito dell'istituto sia stato interamente soddisfatto; consente alla annotazione di inefficacia di pignoramenti immobiliari; compie ogni atto conservativo nell'interesse dell'istituto e promuove le azioni possessorie e quelle esecutive; delibera, nei casi di urgenza, su materie di competenza del consiglio di amministrazione, chiedendone la ratifica al consiglio medesimo alla prima adunanza.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente e, nel caso che anche questi sia assente o impedito, il consigliere più anziano.

A parità di anzianità di carica, la sostituzione del presidente e del vice presidente spetta al consigliere più anziano per età.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente, fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

Art. 23. — Il comitato consultivo si compone del presidente, o di chi ne fa le veci a norma del presente statuto, del direttore generale e di tre membri nominati annualmente dal consiglio fra i dirigenti degli enti partecipanti uno dei quali funge da segretario.

Il comitato consultivo si aduna, normalmente, una volta al mese entro la decade antecedente la riunione del consiglio ed ogni qualvolta il presidente lo reputi necessario. Le convocazioni possono essere fatte per lettera, per telegramma o per telefono, con un anticipo di almeno due giorni rispetto a quello fissato per l'adunanza. Se fatte per telefono debbono essere confermate per iscritto.

Il comitato deve esprimere il parere sulle materie da sottoporre al consiglio di amministrazione, escluse quelle da trattare dal consiglio in seduta segreta.

Le adunanze sono valide con la presenza di almeno due membri oltre il presidente o chi ne fa le veci. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

I verbali delle sedute del comitato consultivo debbono essere trascritti in apposito libro e firmati dal presidente e dal segretario.

Ai membri del comitato consultivo, che risiedono fuori della sede dell'istituto, spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno; al presidente compete inoltre la medaglia di presenza come per la partecipazione alle adunanze consiliari.

CAPO VI

Direttore generale

Art. 24. — Alla direzione dell'istituto è preposto un direttore generale nominato dal consiglio di amministrazione, previo benestare della Banca d'Italia.

Il direttore generale assiste alle assemblee dei partecipanti, interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione, con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, e partecipa con voto deliberativo alle riunioni del comitato consultivo.

Egli inoltre:

a) dirige i servizi dell'istituto, tratta tutti gli affari, esamina le domande di mutuo pervenute dalle direzioni locali, disponendo, ove lo reputi necessario, gli accertamenti tecnici e legali supplementari, e le sottopone al comitato consultivo;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea, del consiglio di amministrazione e del presidente;

c) riferisce al consiglio di amministrazione e al comitato consultivo sulle domande di mutuo, nonchè su ogni argomento che non sia di competenza del presidente;

d) formula proposte ed esprime pareri sui provvedimenti riguardanti il personale dell'istituto;

e) redige il bilancio annuale e lo presenta al consiglio;

f) firma la corrispondenza, i mandati di pagamento, gli ordini di riscossione, le girate e le quietanze di vaglia, di assegni e, in genere, di titoli all'ordine, riscuote e quietanza i mandati delle amministrazioni pubbliche, rilascia nei confronti di chiunque quietanze parziali ed anche liberatorie e di saldo, nonchè ogni altro atto e documento di ordinaria amministrazione;

g) firma per delega del presidente i contratti relativi ai mutui che vengono perfezionati presso la sede dell'istituto;

h) può consentire, per delega del presidente, oltre ai frazionamenti e stralci ipotecari inseriti, in unico contesto, nei contratti definitivi di mutuo, anche: 1) la cancellazione delle ipoteche e delle eventuali trascrizioni di patti quando al contratto condizionato di mutuo non sia seguito il contratto definitivo, ovvero quando sia avvenuta l'estinzione del mutuo e di ogni ragione di credito dell'istituto; 2) la riduzione della somma per la quale fu presa l'iscrizione ipotecaria quando si siano verificate le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 29 del testo unico 16 luglio 1905, n. 646; 3) la cancellazione delle trascrizioni di pignoramento immobiliare, quando il debitore abbia saldato il suo debito per arretrati; 4) i frazionamenti in singole quote delle ipoteche relative ai mutui già deliberati dal consiglio di amministrazione, nonchè la cancellazione parziale delle ipoteche stesse ogni qualvolta risulterà integralmente soddisfatto il credito dell'istituto in relazione al frazionamento;

i) promuove gli atti giudiziari di esproprio ad iniziativa dell'istituto nei confronti di mutuatari in mora nel pagamento delle semestralità e l'intervento nelle procedure promosse da terzi a danno di mutuatari per gli immobili ipotecati a favore dell'istituto e gli atti di rinuncia ai giudizi stessi quando questa sia dovuta al soddisfacimento dei crediti dell'istituto; qualsiasi altro caso di rinuncia o di abbandono e di competenza del consiglio ai sensi del precedente art. 19.

Art. 25. — Il consiglio di amministrazione può nominare un vice direttore generale che sostituisca il direttore generale in caso di assenza o impedimento, con tutte le facoltà a questo consentite.

In caso di contemporanea assenza del direttore generale e del vice direttore generale, ove quest'ultimo sia stato nominato, ovvero, qualora non sia stato proceduto a tale nomina, in caso di assenza o di impedimento del direttore generale, le funzioni di questo saranno disimpegnate da un membro del comitato consultivo designato annualmente dal consiglio di amministrazione, o da altro dipendente dell'istituto, pure designato dal consiglio.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale fa fede dell'assenza o dell'impedimento del medesimo.

Il direttore generale, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare ad altri dipendenti le attribuzioni di cui alla lettera *f*) del precedente art. 24.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1969.

Conferimento di ricompense « ai benemeriti della salute pubblica ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 28 agosto 1867, n. 3872;

Visto il regio decreto 25 febbraio 1886, n. 3706;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;

Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense ai benemeriti della salute pubblica;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'oro « ai benemeriti della salute pubblica » al maggiore generale medico dottor Gennaro Zampelli.

E' conferita l'attestazione « ai benemeriti della salute pubblica » al signor Alberto Montesi.

Il Ministro per la sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1969

SARAGAT

RIPAMONTI

(7403)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1969.

Conferimento di ricompense al merito della sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto luogotenenziale 7 luglio 1918, n. 1048;

Visto l'art. 2 del regio decreto 25 novembre 1929, numero 2193;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 344;

Udita la commissione centrale permanente per il conferimento delle ricompense al merito della sanità pubblica;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

E' conferita la medaglia d'oro al merito della sanità pubblica a:

Ajello prof. Luigi;
Antoniotti prof. Ferdinando;
Arghittu prof. Cristino, colonnello medico;
Arrigoni dott. Carlo;
Audisio prof. Giulio, maggiore generale medico;
Brotzu on. prof. Giuseppe;
Cappelli dott. Michele, maggiore generale medico;
Cerruti prof. Carlo;
Cocco on. prof.ssa Maria;
Confortini prof. Pietro;
De Simone prof. dott. Matteo, colonnello medico;
Leva gr. uff. Giordano;
Lucente dott. Mario, « *alla memoria* »;
Migliavacca Angela;
Pegreffi prof. Giuseppe;
Santero on. sen. prof. dott. Natale;
Santonastaso prof. Alfredo;
Spena dott. Alfredo, maggiore generale medico;
Tanini dott. Pericle, maggiore generale medico;
Turchetti prof. Aldo;
Verrotti prof. dott. Mario;
Volpe on. dott. Calogero;

E' conferita la medaglia d'argento al merito della sanità pubblica a:

Del Giacco dott. Guido;
Giuliano dott. Antonio;
Liddo prof. dott. Salvatore;
Parisi dott. Alfonso, colonnello medico;
Rizzardi ing. Giambattista;
Russo dott. Domenico, maggiore medico S.p.e. M.M.
Salvischioni Odetta, ostetrica;
Sesti dott. Amedeo;
Volpi Imelde, ostetrica;

E' conferita la medaglia di bronzo al merito della sanità pubblica a:

Chersi dott. Antonio;
Del Seppia Renato, *alla memoria;*
De Pietro dott. Osvaldo;
Nocerino dott. Pietro;
Pessetti dott. Mariano;
Saponaro dott. Pietro;

E' conferita l'attestazione al merito della sanità pubblica a:

Bini Nadia, infermiera professionale;
Nucci avv. Giovannangelo;
Prastaro dott. Cosimo;
Riccardi Maria, assistente sanitaria.

Il Ministro per la sanità proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1969

SARAGAT

RIPAMONTI

(7404)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Martina » o « Martina Franca » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Martina » o « Martina Franca » corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per le Puglie;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Martina » o « Martina Franca » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1968, n. 90;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, per il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Martina » o « Martina Franca » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1969.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1969, con la denominazione di origine controllata « Martina » o « Martina Franca » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro quattro mesi dalla data di

pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 5% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Martina » o « Martina Franca », nonchè i vigneti costituiti da uno solo dei vitigni fondamentali (o Verdeca o Bianco d'Alessano).

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Martina » o « Martina Franca » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici e imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal comma precedente, il periodo di smaltimento è ridotto a 6 mesi.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze, limitatamente al prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che dette rimanenze, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1969

SARAGAT

VALSECCHI — TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1969
Registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 79

Disciplinare di produzione per il vino « Martina » o « Martina Franca »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Martina » o « Martina Franca » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Martina » o « Martina Franca » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:

Verdeca 50-65%
Bianco d'Alessano 35-50%

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni:

Fiano - Bombino - Malvasia Toscana presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Martina » o « Martina Franca » comprende gli interi territori dei comuni di: Martina Franca, Alberobello (compresa la frazione del comune di Castellana Grotte ricadente nel territorio di Alberobello) e parte del territorio comunale di Ceglie Messapico e Ostuni che resta delimitato da una linea di confine che da Specchia Tarantina, in agro di Martina, segue la strada asfaltata che passando per la Masseria Fedele grande, in agro di Ceglie, porta al centro abitato di quest'ultimo comune e quindi costeggiando dalla parte occidentale e piegando sulla provinciale per Martina per circa 500 metri e ripiegando poi a destra per la circumvallazione del centro urbano di Ceglie, si immette sulla provinciale Ceglie-Cisternino, fino all'incontro del confine territoriale di Ostuni, passando per la Casa della Padule, segue il confine territoriale Ceglie-Ostuni fino al km. 6. Da qui detta linea di confine continua seguendo la strada Ceglie-Cisternino, sale verso il centro abitato di Cisternino per arrivare alla quota 243 in contrada masseria Cavallerizza; piega poi ad est per m. 400 e risale verso nord passando per le quote 253, 262 e 264 e si immette sulla strada Ostuni-Cisternino al km. 7. Prosegue infine lungo detta strada verso Cisternino fino al km. 8, piega a destra passando per la quota 270 e arriva al confine comunale di Cisternino.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Martina » o « Martina Franca » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Martina » o « Martina Franca » non deve essere superiore ai q.li 130 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni avvengano nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nelle zone delimitate e nei territori dei comuni di Locorotondo e Cisternino.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Martina » o « Martina Franca » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verdolino o paglierino chiaro;
odore: vinoso, delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, delicato;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,00;
acidità totale: da 4,5 a 6,5 per mille;
estratto secco netto: 14-22 per mille;
ceneri: 1,20-2,40 per mille.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Martina » o « Martina Franca » può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare, seguendo le vigenti norme legislative per la preparazione degli spumanti.

La preparazione del « Martina » o « Martina Franca » spumante deve avvenire nelle province di: Bari, Brindisi e Taranto.

Art. 8.

Alla denominazione « Martina » o « Martina Franca » è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Martina » o « Martina Franca », vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
VALSECCHI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato:
TANASSI

(7572)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Locorotondo » ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata « Locorotondo » corredata dal parere del comitato regionale della agricoltura per le Puglie;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini « Locorotondo » formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1968, n. 90;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, per il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Locorotondo » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1969.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1969, con la denominazione di origine controllata « Locorotondo » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo — possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purchè esse non superino il 5% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino « Locorotondo », nonchè i vigneti costituiti da uno solo dei vitigni fondamentali (o Verdeca o Bianco d'Alessano).

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Al vino « Locorotondo » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal comma precedente, il periodo di smaltimento è ridotto a 6 mesi.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze, limitatamente al prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che dette rimanenze, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1969

SARAGAT

VALSECCHI — TANASSI

Registrato alla Corte dei conti addì 29 luglio 1969
Registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 80

Disciplinare di produzione per il vino « Locorotondo »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Locorotondo » è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Locorotondo » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:

Verdeca 50-65%
Bianco d'Alessano . . 35-50%

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni:

Fiano - Bombino - Malvasia Toscana presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione del vino « Locorotondo » comprende gli interi territori dei comuni di : Locorotondo e di Cisternino ed in parte il territorio comunale di Fasano che resta così delimitato:

Partendo dal confine territoriale Locorotondo-Fasano segue la strada statale n. 172 dei Trulli, fino alla biforcazione della stessa per la Selva di Fasano, segue lungo la strada asfaltata fino al centro di detta località (Casina Municipale) a quota 386, prosegue fino al confine tra i territori di Fasano e Monopoli, segue la linea di confine tra il comune di Fasano e i comuni di Monopoli, Alberobello e Locorotondo fino all'incrocio con la strada statale 172.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino « Locorotondo » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Locorotondo » non deve essere superiore ai q.li 130 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni avvengano nell'intero territorio dei comuni, anche se solo in parte compresi nella zona delimitata e nei territori dei comuni di Martina Franca, Ostuni, Alberobello e Ceglie Messapico.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

Il vino « Locorotondo » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verdolino o paglierino chiaro;
odore: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, delicato;
gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 11,00;
acidità totale: da 4,5 al 6,5 per mille;
estratto secco netto: 14-22 per mille;
cenere: 1,20-2,40 per mille.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata « Locorotondo » può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare, seguendo le vigenti norme legislative per la preparazione degli spumanti.

La preparazione del « Locorotondo » spumante deve avvenire nelle province di: Bari, Brindisi e Taranto.

Art. 8.

Alla denominazione « Locorotondo » è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata « Locorotondo », vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
VALSECCHI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato:
TANASSI

(7573)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1969.

Segni caratteristici dei titoli al portatore del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1968-1983.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 641, recante « Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 »;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307, del 3 dicembre successivo, con il quale venne disposta l'emissione del Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1968-1983, per un importo, in valore nominale, di 249 miliardi di lire;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore del prestito anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore del Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1968/1983, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in cinque tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni e dieci milioni.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di ventinove cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le ventinove cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su cinque colonne di cui la prima, a destra, comprende cinque cedole, mentre le altre quattro comprendono sei cedole ciascuna; le ventinove cedole sono numerate da 1 a 29, per colonna, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto: quella n. 1 è di scadenza 1° luglio 1969; quella n. 29 è di scadenza 1° luglio 1983.

Art. 2.

I titoli sono stampati su carta bianca liscia con filigrana in chiaro scuro.

La filigrana rappresenta il Duomo e la Torre di Pisa nel corpo del titolo e la lampada dello stesso Duomo nelle cedole.

Nella parte destra del foglio è visibile il segno lasciato dalla cucitura del telo filigranato resasi necessaria per portare il numero delle cedole da quello originario di 24 a quello attuale di 29.

Art. 3.

Il prospetto del corpo del titolo comprende, alla base, un motivo ornamentale di tipo floreale fermato al centro da un nodo architettonico. L'andamento di questo motivo racchiude uno spazio centrale a forma ovoidale abbattuta riservato alla filigrana.

Ai due lati della base si innalzano due candeline dritte, decorate da un motivo ornamentale di fantasia, sormontate da un'antefissa a palma stilizzata, sulle quali si appoggia una fascia di chiusura dell'ornamento, di tipo floreale, richiamante quello della base, al centro del quale, in una cornice, è riprodotta l'effige di Galileo Galilei.

Il fondino del corpo del titolo presenta un motivo ornamentale a grafico ripetentesi, interrotto, in basso, da apposito spazio a tratteggio ondulato semplice destinato alla filigrana, e, a destra, sopra la leggenda « Il Direttore di divisione », da altro spazio a tratteggio ondulato, riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana », racchiusa in una cornicetta a perline.

Sul fondino del corpo del titolo, dall'alto verso il basso, sono stampate le seguenti leggende:

« Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Prestito per l'Edilizia Scolastica - Redimibile 5,50 % - 1968/1983 - Legge 28 luglio 1967, n. 641 e Decreto Ministeriale 31 ottobre 1968 - Cartella al portatore del capitale nominale di lire - (importo in lettere) - fruttante l'interesse annuo di lire - (importo in lettere) - Serie (numero della serie) N° .... (numero di iscrizione del titolo) - Iscritta nel Gran Libro del Debito Pubblico con godimento - dal 1° gennaio 1969 - Le rate semestrali di interesse sono pagabili il 1° gennaio ed il 1° luglio - di ogni anno all'esibitore delle cedole unite alla presente cartella - Roma, 1° gennaio 1969 - N° 590700 (serie 4ª) di Posizione - Il Direttore Generale (Mazzaglia) - V° per la Corte dei conti (C. Danusso) - Il Direttore di Divisione (D'Amico)».

Al centro del fondino campeggia, in sottofondino, a grandi caratteri, l'indicazione dell'anno di emissione « 1968 ».

Art. 4.

Nel rovescio del corpo del titolo, in un pannello rettangolare, con il disegno della famosa lampada del Duomo di Pisa, circondata da motivi ornamentali dell'epoca, sono stampate le principali norme che regolano il Prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1968-1983 ed il relativo piano di ammortamento; in basso, sotto il pannello rettangolare, è riportata l'indicazione dell'importo del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, dalla leggenda « Direzione Generale del Debito Pubblico ».

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca il alto a sinistra e in basso a destra, due riquadri a fondo bianco nei quali è ripetuto il numero progressivo della cedola. A sinistra di ogni cedola, in apposito riquadro grande rettangolare a fondino ondulato, è riportata l'indicazione della Serie nonchè la dicitura emissione 1968 - A destra, in alto, racchiusa in apposita cornicetta quadrangolare a fondino ondulato, è riportata la leggenda: « Pagabile il » seguita dalla indicazione della data di decorrenza della pagabilità e dall'importo (in cifre) della cedola, nonchè in basso, verso destra, altro spazio circolare riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ». - Al centro sono riportati, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Prestito per l'Edilizia Scolastica - Redimibile 5,50 % - 1968/1983 - Legge 28 luglio 1967, N. 641 - Decreto Ministeriale 31 ottobre 1968 ». Seguono le indicazioni della scadenza e dell'importo della cedola (in lettere e, fra parentesi, in cifre) nonchè del numero di iscrizione del titolo. - Al centro della cedola campeggia, in sottofondino, a grandi caratteri, l'indicazione dell'anno di emissione «1968 ».

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca, al centro, una composizione a forma di losanga, a motivi ornamentali stilizzati, che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero cedolare.

Al di sopra e al di sotto della losanga sono riportate rispettivamente le leggende: « Prestito per l'Edilizia Scolastica » e « Redimibile 5,50 % - 1968/1983 ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio, e precisamente:

per i titoli da L. 100.000 in bruno;
» » 500.000 in grigio lavagna;
» » 1.000.000 in viola malva;
» » 5.000.000 in bruno seppia;
» » 10.000.000 in verde giallo.

La carta filigranata dei tagli da lire cinque milioni e dieci milioni è colorata in litografia, rispettivamente, in giallo avorio e in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme nel prospetto del corpo del titolo nonchè la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

L'indicazione « 1968 » che campeggia in sottofondino nel corpo del titolo ed in ciascuna cedola è stampata litograficamente in rosso mattone.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1969
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 369

(7682)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1969.

Segni caratteristici dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1978.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 febbraio 1969, n. 21 e il decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69, del 15 marzo 1969, concernente l'emissione dei buoni del tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1978, per complessive nominali lire 482 miliardi, di cui 217,2 miliardi netti da utilizzare per il conferimento di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 967, sopraindicato;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli al portatore dei predetti buoni del tesoro novennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 % a premi, di scadenza 1° aprile 1978, emessi in forza dei provvedimenti indicati nelle premesse, sono distinti in nove tagli, per il rispettivo capitale nominale di lire cinquemila, diecimila, ventimila, cinquantamila, centomila, cinquecentomila, un milione, cinque milioni e dieci milioni.

Ciascun titolo si compone del corpo e di un foglio di diciotto cedole, per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

Le diciotto cedole sono collocate a destra del corpo del titolo, su tre colonne di sei cedole ciascuna, numerate dal basso verso l'alto e dall'esterno verso l'interno, da quella n. 1, di scadenza 1° ottobre 1969, a quella n. 18, di scadenza 1° aprile 1978.

Art. 2.

I buoni al portatore sono stampati su carta bianca liscia con filigrana in chiaro scuro.

La filigrana rappresenta il « Gruppo del Nettuno e delle Ninfe », tratto dall'omonima fontana in Messina, opera dei fratelli Montorsoli, nel corpo del titolo, e la testa del « Nettuno », del medesimo gruppo, in ogni cedola.

Art. 3.

La cornice del corpo del titolo è formata da motivi ornamentali di bianco-linea che nella parte centrale superiore sono interrotti da un medaglione che racchiude dentro una cornicetta ovale di stile rinascimentale, la riproduzione dell'autoritratto di Antonello da Messina. Questo medaglione sporge fuori della cornice, nella parte superiore, mentre il resto, verso il basso, è contornato ed arricchito da un movimento di elementi di bianco-linea. Agli angoli della cornice vi sono quattro rosoni a sei punte irregolari, di nero-linea, e, al centro del lato inferiore di essa, una losanga ugualmente di nero-linea. Il perimetro interno è impreziosito da un elemento a riga nera ripetentesi. Il fondo è formato dall'addizionamento di un disegno filiforme.

Sul fondino del corpo del titolo, dall'alto verso il basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Novennali 5 % - a premi - di scadenza 1° aprile 1978 - Legge 28 febbraio 1969 n. 21, Decreto-legge 30 ottobre 1967 n. 967, convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242, e Decreto Ministeriale 10 marzo 1969 - Titolo appartenente alla serie (numero della serie) del capitale nominale di lire (importo in lettere) rappresentante (segue l'indicazione del numero, in lettere) Buoni unitari - di lire cinquemila ciascuno (seguono il numero od i numeri di iscrizione del titolo) - fruttante l'interesse annuo di lire (importo in lettere) - iscritto nel Gran Libro del Debito Pubblico - con godimento dal 1° aprile 1969 - Roma, 1° aprile 1969 - Il Direttore Generale (Mazzaglia) - V° per la Corte dei conti (C. Danusso) - Il Direttore di Divisione (D'Amico) - N. 595800 di Pos. (Serie IV) ».

Nel corpo del titolo, in basso, a sinistra, è impresso, in apposito spazio circolare a linee ondulate, il bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Art. 4.

Il rovescio del corpo del titolo è formato da un disegno ornamentale simmetrico, a mezza tinta.

Nel rovescio del corpo del titolo, sono stampate, in alto, le principali norme che regolano i Buoni del Tesoro novennali 5 % a premi di scadenza 1° aprile 1978; al centro la leggenda « Annotazioni relative al pagamento dei premi », seguita da apposito spazio; in basso, l'indicazione, in cifre, del capitale nominale del titolo.

Art. 5.

Il prospetto di ogni cedola è limitato da una cornicetta a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, dalla leggenda « Direzione Gen. del Debito Pubblico ».

Il fondino, simile a quello del corpo del titolo, reca a sinistra e a destra, in alto, due spazi quadrangolari

a tratteggio finissimo ondulato (recanti rispettivamente, l'indicazione della serie e la data di pagabilità, seguita dall'importo della cedola, in cifre), nonchè, in basso, verso destra, altro spazio circolare, a fondino ondulato, riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Agli angoli superiori della cornice, dentro ciascuno dei due spazi quadrangolari, è ripetuto, in apposito quadratino bianco, il numero cedolare.

Sul fondino sono riportate, dall'alto verso il basso le seguenti leggende: « Buoni del Tesoro Novennali 5 % - a premi - di scadenza 1° aprile 1978 - Legge 28 febbraio 1969, n. 21, decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967 convertito nella legge 23 dicembre 1967, n. 1242 - e decreto ministeriale 10 marzo 1969». « Cedola al » seguita dalla data di pagabilità e dall'importo della cedola (in lettere e, fra parentesi, in cifre) nonchè dal numero (o dai numeri) di iscrizione dei buoni unitari rappresentati dal titolo.

Art. 6.

Il rovescio di ciascuna cedola reca, al centro, una composizione a forma di losanga, a motivi ornamentali stilizzati, che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero cedolare.

Sotto tale losanga è riportata la leggenda «5 % - B.T.N. 1978 - 5 % ».

Art. 7.

La stampa del prospetto e del rovescio dei titoli è eseguita in colore diverso per ciascun taglio, e precisamente:

per i titoli da L. 5.000 in blu;
» » 10.000 in rosso-bruno;
» » 20.000 in arancione;
» » 50.000 in verde-smeraldo;
» » 100.000 in bruno;
» » 500.000 in grigio-lavagna;
» » 1.000.000 in viola-malva;
» » 5.000.000 in bruno-seppia;
» » 10.000.000 in verde-pisello.

La carta filigranata dei tagli da lire cinque milioni e da lire dieci milioni è colorata litograficamente, rispettivamente, in giallo-avorio e in giallino.

Le leggende del prospetto del titolo e delle cedole sono stampate in calcografia; la numerazione, la serie e le firme nel prospetto del corpo del titolo nonchè la serie e la numerazione nelle cedole sono impresse tipograficamente in nero.

Le leggende del rovescio del titolo e delle cedole sono stampate litograficamente in nero.

Art. 8.

I modelli dei titoli al portatore considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1969
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 144

(7683)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 1155 del 30 ottobre 1967, con la quale l'amministrazione provinciale di Napoli ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « San Gerardo Maiella » nel comune di Sant'Antonio Abate;

Visto il voto n. 272 dell'11 febbraio 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la suddetta strada possa essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 4, lettera *d*) della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « San Gerardo Maiella » nel comune di Sant'Antonio Abate, con uno sviluppo di chilometri 1+170 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'Ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

(7446)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1969.

Scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Secondigliano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Napoli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Banca popolare di Secondigliano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Napoli, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di cui al titolo 7°, capo 2°, del medesimo regio decreto-legge n. 375;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Banca popolare di Secondigliano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Napoli, sono sciolti in applicazione dell'art. 57, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1969

Il Ministro: COLOMBO

(7710)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Pistoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 30 luglio 1969, la provincia di Pistoia viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 292.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7603)

Autorizzazione al comune di Viareggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1969, il comune di Viareggio (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 602.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7604)

Autorizzazione al comune di Lugo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1969, il comune di Lugo (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 253.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7605)

Autorizzazione al comune di Fasano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1969, il comune di Fasano (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 304.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7606)

Autorizzazione al comune di Cassino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1969, il comune di Cassino (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 171.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7607)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 30158 in data 14 luglio 1969 l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare una donazione di L. 7.000.000, disposta dalla Cassa di risparmio di Ferrara, a favore dell'Istituto di chimica biologica, per ricerche sul morbo di Cooley.

(7507)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Nuova cooperativa muratori e cementisti di Coccolia e ville limitrofe », con sede in Coccolia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 luglio 1969 è stata disposta la nomina del dott. Carlo Mazzocchi a presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Nuova cooperativa muratori e cementisti di Coccolia e ville limitrofe », con sede in Coccolia (Ravenna), in sostituzione del dott. Sergio Ceccarelli, che non può assolvere il mandato affidatogli, essendosi trasferito in altra località.

(7509)

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa edile magentina a r.l. », con sede in Magenta.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 luglio 1969 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa edile magentina a r.l. », con sede in Magenta (Milano) composto dai signori:

Leggio dott. Giovanni, presidente;
Ventrella dott. Rocco e Ambrosini Angelo, membri.

(7510)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita nel comune di Roccella Ionica.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 9 giugno 1969, è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq. 1104, sita in Roccella Ionica, riportata in catasto del comune omonimo al foglio n. 42, particella n. 139-*b*.

(7315)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 153

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 agosto 1969

1 Dollaro USA	627,925
1 Dollaro canadese	581,75
1 Franco svizzero	146,03
1 Corona danese	83,545
1 Corona norvegese	87,90
1 Corona svedese	121,26
1 Fiorino olandese	174,04
1 Franco belga	12,45
1 Franco francese	113,345
1 Lira sterlina	1494,75
1 Marco germanico	158,027
1 Scellino austriaco	24,335
1 Escudo Port.	22,095
1 Peseta Sp.	8,939

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 154

Corso dei cambi del 18 agosto 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	628,82	628,70	628,63	628,75	628,70	628,82	628,65	628,75	629,20	628,80
$ Can.	583,10	582,35	582,75	582,65	581,10	583,10	582,50	582,65	583,10	582,90
Fr. Sv.	145,97	146,05	146,08	146,065	145,80	145,97	146,055	146,065	146,12	146,06
Kr D.	83,52	83,65	83,54	83,52	83,50	83,52	83,49	83,52	83,64	83,64
Kr. N.	88,06	87,85	88,05	88,03	88,10	88,06	88,04	88,03	88,13	87,80
Kr Sv.	121,86	121,50	121,60	121,615	121,50	121,86	121,59	121,615	121,62	121,50
Fol.	173,37	173,90	173,85	173,90	172,50	173,37	173,90	173,90	174,15	173,89
Fr B.	12,51	12,485	12,5225	12,53125	12,51	12,51	12,535	12,53125	12,49	12,48
Franco francese	113 —	113,40	113,49	113,435	116 —	113,25	113,42	113,435	113,48	113,40
Lst.	1503,35	1498,95	1499,80	1500,15	1500 —	1503,35	1499,45	1500,15	1499,60	1499,40
Dm. occ.	157,04	156,90	158 —	157,87	157 —	157,04	157,82	157,87	158,03	158 —
Scell. Austr.	24,36	24,35	24,36	24,3575	24,30	24,36	24,36125	24,3575	24,37	24,34
Escudo Port.	22,10	22,10	22,10	22,11	22,05	22,10	22,10	22,11	22,11	22,11
Peseta Sp.	9,01	9 —	9,02	9,013	9 —	9,01	9,02	9,013	9,02	9 —

Media dei titoli del 18 agosto 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	100,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,50
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,375
» 5 % (Ricostruzione)	93,35
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,175
» 5 % (Città di Trieste)	94,55
» 5 % (Beni Esteri)	93,075
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99,60
» » » » 1968-83	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,875
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 agosto 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	628,70
1 Dollaro canadese	582,575
1 Franco svizzero	146,06
1 Corona danese	83,505
1 Corona norvegese	88,035
1 Corona svedese	121,602
1 Fiorino olandese	173,90
1 Franco belga	12,533
1 Franco francese	113,427
1 Lira sterlina	1499,80
1 Marco germanico	157,845
1 Scellino austriaco	24,359
1 Escudo Port.	22,105
1 Peseta Sp.	9,016

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento della quota di base per lo zucchero dallo zuccherificio di S. Agata del Mugello alla Società zuccherificio e raffineria di Mizzana.

Con decreto ministeriale addì 4 luglio 1969, la quota di base per lo zucchero, prevista dall'art. 3 del decreto ministeriale 28 febbraio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 5 marzo 1969, a favore della Società zuccherificio e raffineria di S. Agata del Mugello (Firenze), viene trasferita alla Società zuccherificio e raffineria di Mizzana (Ferrara) in aumento della quota attribuita a quest'ultima società.

(7440)

Costituzione di un'oasi di protezione per la fauna in comune di Ostra

Con decreto ministeriale 1° agosto 1969, è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria in territorio del comune di Ostra (Ancona), della estensione di ha. 900 circa, i cui confini meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati: strada del Pozzolo (Cupetta) fino al fosso San Carlo, fosso San Carlo fino alla strada del fosso che va fino al fosso del Vallato (Pianello); strada del Vallato fino al passo Vaccarile; strada Vaccarile; strada della Liscia Vaccarile fino al congiungimento della strada provinciale Ostra-Jesi.

(7511)

Costituzione di un'oasi di protezione per la fauna in comune di Serra S. Quirico

Con decreto ministeriale 1° agosto 1969, è costituita fino a nuova disposizione, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria in territorio del comune di Serra S. Quirico (Ancona), della estensione di ha. 1650 circa, i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati: strada nazionale n. 76 da ponte di Mergo fino al fosso Vermino (dopo l'uscita della nuova galleria); fosso Vermino fino alla strada del Faeto, strada del Faeto fino al ponte San Giovanni, strada provinciale di Avacelli fino al Trivio; strada provinciale Madonna delle Stelle fino al fosso di Mergo, fosso di Mergo fino alla statale n. 76.

(7512)

Costituzione e nomina della deputazione provvisoria del consorzio di miglioramento fondiario « Pratolungo - Roviera ed altre regioni », con sede nel comune di Vinadio.

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1969, registro n. 11, foglio n. 42, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il consorzio di miglioramento fondiario « Pratolungo Roviera ed altre regioni », con sede nel comune di Vinadio (Cuneo), ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Sigaudo Giuseppe
Degioanni Antonio fu Andrea
Arnaudo Battista di Fiorenzo
Bagnis Giovanni;
Pigaglio Remondo
Degioanni Matteo
Pigaglio Angelo
Sigaudo Antonio di Giacomo
Rocchia Antonio
Giverso Pietro
Giordanetto Battista di Giovanni
Arnaudo Pietro fu Giuseppe
Degioanni Teresio
Biancotto Antonio
Giordanetto Giuseppe fu Maurizio

(7409)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Secondigliano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Napoli, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro, in data 31 luglio 1969, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Secondigliano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Napoli, secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il sig. avv. Giuseppe D'Orso è nominato commissario straordinario ed i sigg. avv. Ugo Fienga, dott. Mario Oriolo e dott. Roberto Sanseverino sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Secondigliano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Napoli, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sulla amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1969

Il Governatore: CARLI

(7711)

BANCA D'ITALIA

Errata-corrige

Al secondo comma dell'art. 17 dello statuto della sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, approvato con decreto ministeriale 30 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 21 giugno 1969, dove è scritto: « ... dirigente e funzionario ... » leggasi: « ... dirigente o funzionario ... ».

(7680)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie degli idonei e dei vincitori del concorso per esame a cento posti di ufficiale giudiziario.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, n. 14, del 31 luglio 1969, sono state pubblicate le graduatorie degli idonei e dei vincitori del concorso per esame a cento posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 22 febbraio 1968.

(7637)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso per esami a quattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a quattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di abilitazione del corso superiore dell'istituto tecnico (sezione commercio e ragioneria);

diploma di licenza rilasciato dagli istituti commerciali (perito e ragioniere commerciale) conseguito a termini degli attuali ordinamenti scolastici;

diploma di istituto tecnico (sezione ragioneria) conseguito in base agli ordinamenti scolastici anteriori.

Sono ammessi a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 173 del testo unico n. 3 succitato, anche gli impiegati delle carriere esecutive dell'amministrazione statale che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano, alla data di pubblicazione del presente decreto, qualifica non inferiore a quella di archivista, e siano muniti del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Per poter prendere parte al concorso ciascun candidato è tenuto a farne esplicita richiesta con domanda in carta da bollo da L. 400, possibilmente dattiloscritta e firmata di proprio pugno, che dovrà pervenire direttamente alla direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (via Monzambano n. 10, Roma) entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda anzidetta il candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità e nel seguente ordine:

a) cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi sede che verrà loro assegnata, essendo a conoscenza che in caso contrario, verranno, per legge, dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4 punto 6).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato, ovvero dal funzionario competente a ricevere le documentazioni relative al presente concorso.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedito per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) avere compiuto i 18 anni di età e non oltrepassare i 32, tranne che il candidato non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato od invalido di guerra o per servizio, o mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di invalido o mutilato per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti:

a) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di un'amministrazione dello Stato;

b) passaporto;

c) porto d'armi;

d) tessera postale;

e) patente di guida;

f) carta d'identità;

g) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati dell'amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, e due impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'A.N.A.S. con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con la osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla direzione generale medesima, i documenti che ritengono necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina, di cui intendono avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e categorie assimilate, dei congiunti dei caduti in guerra e categorie assimilate, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137; 19 marzo 1948 n. 241 e alla legge 23 febbraio 1952, n 93, a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n 202860/OD-6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento apposita attestazione in carta bollata da L. 400, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi di servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*);

e) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935, in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e di orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile;

g) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Modadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 400;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in bollo da L. 400;

o) i coniugati e i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla direzione generale dell'A.N.A.S. a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 400, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui produzione, in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 400, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso. Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 400, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con la indicazione delle note di qualifica e dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6), del precedente art. 13 e alla lettera *o*) dell'art. 12, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 13.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno pervenuti alla direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) dopo i termini stabiliti, non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 14 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale con qualifica iniziale della carriera di concetto.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 21.

Programma d'esame

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) nozioni di diritto civile, commerciale ed amministrativo;

2) principi di economia politica e di scienza delle finanze;

3) computisteria, ragioneria delle aziende pubbliche e private. Nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato.

Sono oggetto della prova orale, oltre le materie delle prove scritte, anche le seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.;

3) nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 15 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1969
Registro n. 5, foglio n. 329

Alla Direzione generale della Azienda nazionale autonoma delle strade •
Via Monzambano n. 10 - ROMA

. . . l sottoscritt . . . . (cognome e nome) chiede di essere ammess . . ., a partecipare al concorso per esami a quattro posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale contabile della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat . . . a . . . . il . . . .

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt . . . nelle liste elettorali del comune . . . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

e) di essere in possesso del titolo di studio di . . . . . rilasciato dall'istituto . . . . di . . . . nell'anno scolastico . . . .;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . .;

g) di essere residente a . . . . via . . . . . . (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente . . . .

i) di non aver prestato servizio come impiegat . . . presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego qualora questo fosse cessato).

Dichiara inoltre di raggiungere in caso di nomina senza riserva alcuna, qualsiasi residenza le verrà assegnata.

Con osservanza.

. . . . li . . . .

Firma

. . . .

Autentica della firma

. . . .

(7566)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Cuneo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 9 agosto 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Cuneo;

Visto il decreto ministeriale in data 9 maggio 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa è riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1958, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Cuneo, nell'ordine appresso indicato:

1. Giambitto dott Giuseppe	punti	89,86	su 132
2. Gaetti dott. Giuseppe	»	87,45	»
3. Rago dott. Riccardo	»	84,04	»
4. Di Conza dott. Beniamino	»	82,18	»
5. Costanzo dott. Giuseppe	»	73,95	»
6. Schinco dott. Emilio	»	73,09	»
7. Caimmi dott. Luigi	»	71,50	»
8. Panebianco dott. Gaetano	»	71 —	»
9. Campanella dott. Giovanni	»	67,50	»
10. Camassa Gino	»	66 —	»
11. Tognocchi dott Candido	»	65,50	»
12. Gracili dott. Rino	»	64,38	»
13. Bertinetti dott Mario	»	63 —	»
14. Marino dott. Oreste	»	61 —	»
15. Pulli dott Italo	»	60 —	»
16. Gentile dott. Giuseppe	»	58,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(7396)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Sassari

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 aprile 1969 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Sassari;

Visto il decreto ministeriale in data 25 giugno 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Sassari, nell'ordine appresso indicato:

1. Montanaro dott. Pierino	punti	89,81	su 132
2. Di Pietrantonio Saverio	»	76,56	»
3. Iozzia dott. Guglielmo	»	71,60	»
4. Palatiello dott. Vincenzo	»	69,36	»
5. Brancati dott. Giovanni Corrado	»	68,72	»
6. Belvedere dott. Giuseppe	»	68,36	»
7. Tognocchi dott. Candido	»	67,75	»
8. Marino dott. Oreste	»	65 —	»
9. De Angelis dott. Vittorio	»	61,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(7400)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Ravenna

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 3 novembre 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Ravenna;

Visto il decreto ministeriale in data 7 luglio 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Ravenna, nell'ordine appresso indicato:

1. Di Pilla dott. Giovannangelo	punti	92,22	su 132
2. Rago dott. Riccardo	»	90,79	»
3. Tarabini dott. Lodovico	»	88,78	»
4. Graziani dott. Marcello	»	85,63	»
5. Gaggeri dott. Ernesto	»	85,50	»
6. Pedrola dott. Franco	»	83,09	»
7. Mangano dott. Gaetano	»	82,31	»
8. Gracili dott. Rino	»	79,88	»
9. Lo Iacono dott. Domenico	»	78 —	»
10. Di Pietrantonio Saverio	»	74,50	»
11. Campanella dott. Giovanni	»	74,25	»
12. Ferri dott. Pasquale	»	74 —	»
13. Armocida dott. Rocco	»	73,68	»
14. Fornaciari dott. Raul	»	73,18	»
15. Ronza dott. Vincenzo	»	70,09	»
16. Luciani dott. Antonio	»	69,75	»
17. Palatiello dott. Vincenzo	»	69,36	»
18. Montefusco dott. Gerardo	»	68 —	»
19. Simeone dott. Mariangelo	»	65,72	»
20. Colia dott. Giuseppe, art. 4 legge 9 agosto 1954, n. 748	»	64,50	»
21. Gentile dott. Giuseppe	»	64,50	»
22. Pulli dott. Italo	»	64 —	»
23. Tarantino dott. Vittorio	»	62,54	»
24. De Angelis dott. Vittorio	»	61,25	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(7398)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Parma

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 4 giugno 1968 per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Parma;

Visto il decreto ministeriale in data 7 maggio 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nella provincia di Parma, nell'ordine appresso indicato:

1. Zaffarano dott. Michele	punti	105,31	su 132
2. Abbaticchio dott. Pietro	»	100,11	»
3. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	92,22	»
4. Rago dott. Riccardo	»	88,79	»
5. Tarabini dott. Lodovico	»	88,78	»
6. Molinari dott. Lodovico	»	88,60	»
7. Quadri dott. Luigi	»	87,88	»
8. Giordano dott. Luigi	»	85,38	»
9. Costanzo dott. Giuseppe	»	76,95	»

10. Lo Iacono dott. Domenico	punti	76 —	su 132
11. Coiro dott. Giovanni	»	74,72	»
12. Di Pietrantonio Saverio	»	74,50	»
13. Carlevaro dott. Oscar	»	74,45	»
14. Gracili dott. Rino	»	72,88	»
15. Campanella dott. Giovanni	»	72,25	»
16. Fornaciari dott. Raul	»	71,18	»
17. Luciani dott. Antonio	»	69,75	»
18. Cassano dott. Pasquale	»	69,22	»
19. Polledri dott. Giuseppe	»	68,13	»
20. Palatiello dott. Vincenzo	»	66,36	»
21. Tollis dott. Aldo	»	63,86	»
22. Gentile dott. Giuseppe	»	63,50	»
23. Foglia dott. Macedonio	»	61,36	»
24. De Angelis dott. Vittorio	»	59,25	»
25. Rossi Eugenio	»	58 —	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1969

p. *Il Ministro*: GASPARI

(7401)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di un membro della commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie del concorso per l'ammissione di quindici ufficiali al 4° corso superiore tecnico chimico-fisico e di otto ufficiali all'11° corso di specializzazione nucleare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1537, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami e dei corsi previsti dalla legge 6 dicembre 1960, n. 1479, sulla istituzione dei servizi tecnici dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1968, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1968, registro n. 23 Difesa, foglio n. 173, con il quale è stato indetto, tra l'altro, il concorso per l'ammissione di quindici ufficiali al 4° corso superiore tecnico chimico-fisico e di otto ufficiali all'11° corso di specializzazione nucleare;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1969, registro n. 13 Difesa, foglio n. 160, con il quale sono state nominate la commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie e la commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di quindici ufficiali al 4° corso superiore tecnico chimico-fisico e di otto ufficiali all'11° corso di specializzazione nucleare;

Considerato che il magg. S.Te.Ch.Fis. De Stefano Gennaro, membro della suddetta commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie, non potrà partecipare ai lavori della commissione stessa, in quanto in licenza di convalescenza;

Decreta:

Art. 1.

Il magg. S.Te.Ch.Fis. De Stefano Gennaro, membro della commissione per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie del concorso per l'ammissione di quindici ufficiali al 4° corso superiore tecnico chimico-fisico e di otto ufficiali all'11° corso di specializzazione nucleare, viene sostituito nell'incarico dal ten. col. S.Te.Ch.Fis. Semeraro Giovanni.

Art. 2.

Al ten. col. S.Te.Ch.Fis. Semeraro Giovanni saranno attribuiti i compensi spettanti in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 maggio 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1969
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 34

(7481)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Commissione giudicatrice del concorso per esame ad un posto di interprete di lingua inglese nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1969, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 360, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di interprete di lingua inglese nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esame ad un posto di interprete di lingua inglese nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con il decreto ministeriale indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Devescovi dott. Simone, ispettore generale.

Componenti:

Carducci prof.ssa Filomena, ordinaria delle materie giuridico-economiche presso l'istituto tecnico « Duca degli Abruzzi » di Roma;

Pandolfi prof.ssa Elda, ordinaria di lingua e letteratura inglese presso il liceo scientifico « A. Righi » di Roma;

D'Elia dott. Camillo, direttore di sezione;

Trizzino dott. Romano, direttore di sezione.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. Benedetto Bruzzese, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

Ai componenti della suddetta commissione competono i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 5, e dalla legge 5 giugno 1957, n. 47, e la relativa spesa graverà sul capitolo 1052 dell'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1969

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1969
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 298

(7346)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice incaricata dell'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquecentocinquanta posti di capo stazione in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1969, n. 10850, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a cinquecentocinquanta posti di capo stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Moschella dott. ing. Carmelo, direttore centrale.

Membri:

Passaro dott. Antonio Pio, ispettore capo;
Salomone dott. ing Alfio, ispettore capo;
Gabriele prof. dott. Ennio, docente in lettere;
Bianchi prof.ssa Maria, docente in matematica.

Segretario:

De Palatis dott. Francesco, ispettore principale.

Roma, addì 6 giugno 1969

Il direttore generale: FIENGA

(7567)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a cinque posti di vice consigliere in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva.

Le prove scritte del concorso suindicato avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 8, 9, 10 e 11 settembre 1969, con inizio alle ore 8,30.

(7608)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Bolzano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 196 del 21 settembre 1967, con il quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1966;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 325 del 16 dicembre 1968 con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso predetto;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 327 del 20 dicembre 1968 con il quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso stesso;

Considerato che il dott. Hermann Reden con nota di data 16 marzo 1969 ha rinunciato al posto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 4 n. 12 e l'art. 13 dello statuto d'autonomia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1958, n. 307;

Delibera:

Dichiara vincitore della condotta medica di Castelrotto il dott. Giulio Russo.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel «Bollettino Ufficiale» della regione Trentino-Alto Adige e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e del comune interessato.

Trento, addì 29 aprile 1969

Il Presidente: GRIGOLLI

(7274)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2351, prot. n. 2043 in data 17 marzo 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1966, bandito con decreto n. 2018 prot. n. 8298 in data 6 dicembre 1967;

Visto il decreto n. 2398, prot. n. 4312 in data 12 giugno 1969, con il quale il medico provinciale ha provveduto alla revoca del decreto n. 2352, prot. n. 2084 in data 17 marzo 1969, nonchè alla dichiarazione delle vincitrici ed alla assegnazione alle stesse delle condotte messe a concorso;

Visto che la prima condotta del comune di San Benedetto Val di Sambro, a seguito della rinuncia della ostetrica Ferrari Zora, è rimasta vacante e disponibile;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda di ammissione dalle singole candidate;

Considerato che le ostetriche Baldini Virginia, Monari Luciana, Bernardi Aldina, Terzi Clementina, Giovannini Natalina che, nell'ordine, precedono l'ostetrica Canonici Anna Maria, hanno rinunciato alla nomina per la condotta citata;

Visto che l'ostetrica Canonici Anna Maria ha diritto alla nomina a' termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Canonici Anna Maria è dichiarata vincitrice della condotta «Prima» del comune di San Benedetto Val di Sambro.

Bologna, addì 8 luglio 1969

Il medico provinciale: MARENZI

(7297)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 6239 e n. 6240 in data 16 giugno 1969, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1966;

Vista la nota in data 10 luglio 1969, con la quale il sindaco del comune di Monte S. Giacomo comunica che il dott. Iannuzzi Vincenzo ha rinunziato alla condotta medica di quel comune;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Iannuzzi Vincenzo;

Considerato che il dott. Donato Savino, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Donato Savino è dichiarato vincitore del posto di medico condotto del comune di Monte S. Giacomo.

Il sindaco del comune di Monte S. Giacomo è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 28 luglio 1969

Il medico provinciale: MOLES

(7468)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 00690 del 23 gennaio 1969, relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1966;

Considerato che il dott. Sacco Federico vincitore della condotta medica di Carlopoli ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 00689 del 23 gennaio 1969;

Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria dopo il dott. Sacco Federico, regolarmente interpellati, hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato, inoltre, che il dott. Miceli Gaetano, che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Carlopoli indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 29;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 00690 del 23 gennaio 1969, il dott. Miceli Gaetano è dichiarato vincitore della condotta medica di Carlopoli in sostituzione del dott. Sacco Federico rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sara affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune di Carlopoli.

Catanzaro, addì 23 luglio 1969

Il medico provinciale: GIUTTARI

(7321)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GORIZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Gorizia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 15 marzo 1968, n. 298/San con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Gorizia alla data del 30 novembre 1967;

Visti, e riscontrati regolari i verbali della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) ed il regolamento di cui al regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità e la legge regionale del 14 novembre 1967, n. 25;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso sopraindicato:

1. Cristianini Giovanni . . . . punti 67,835 su 120
2. Tossi Emo . . . . . . » 43,825 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

Gorizia, addì 29 luglio 1969

Il medico provinciale: MONTAGNA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto di pari numero e di data 29 luglio 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Gorizia al 30 novembre 1967;

Ritenuto doversi procedere alla dichiarazione dei vincitori;

Viste le preferenze espresse dai candidati nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge regionale n. 25 del 14 novembre 1967;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Cristianini Giovanni, 1ª condotta medica del comune di Gorizia;

2) Tossi Emo, condotta medica unica del comune di Cormons.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Gorizia, addì 30 luglio 1969

Il medico provinciale: MONTAGNA

(7327)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PERUGIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a quattro posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Perugia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1383 del 27 settembre 1968 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di veterinario condotto vacanti rispettivamente nei comuni di Bettona, Castiglione del Lago, Città di Castello e Gubbio;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Perugia, dell'ordine dei veterinari della provincia di Perugia e dei comuni interessati;

Visto il provvedimento con il quale il medico provinciale di Perugia ha nominato il componente di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, alla legge 13 marzo 1958, n. 296, al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, all'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a quattro posti di veterinario condotto vacanti rispettivamente nei comuni di Bettona, Castiglione del Lago, Città di Castello e Gubbio è così composta:

Presidente:

Nociti dott. Domenico, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Saba dott. Bruno, ispettore generale veterinario presso il Ministero della sanità;

Moretti prof. Bruno, docente in patologia e clinica medica veterinaria dell'Università di Perugia;

Romanelli prof. Valentino, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Perugia;

Colletti dott. Francesco, vice prefetto ispettore presso la prefettura di Perugia;

Bibi dott. Bernardino, veterinario condotto del comune di Foligno.

Segretario:

De Marco dott. Giuseppe, direttore di sezione presso il Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove avranno luogo in Perugia presso la facoltà di veterinaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Perugia, addì 25 luglio 1969

(7362) *Il veterinario provinciale*: BALDONI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MATERA

Variante alla graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Vista la nota n. 85 del 25 luglio 1969, con la quale il consorzio veterinario di Valsinni e Uniti dichiara rinunciatario alla sede il dott. Francesco Libertini;

Considerato che occorre procedere alla nomina del sanitario che segue in graduatoria;

Tenuto conto delle preferenze espresse nelle domande;

Visto il proprio decreto n. 541 del 19 febbraio 1969, con il quale fu approvata la graduatoria di merito;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Decreta:

Il dott. Cosmo Germinario, 8° graduato, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del consorzio Valsinni-Colobraro-S. Giorgio Lucano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Matera, addì 25 luglio 1969

(7276) *Il veterinario provinciale*: AMATO

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/140 in data 15 gennaio 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* parte 2ª n. 39 del 14 febbraio 1968, con cui veniva indetto il concorso per titoli ed esami ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Forlì al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 1.8.3/1079 in data 26 febbraio 1969, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei, nonchè dichiarato vincitore del concorso per la sede di Sogliano-Borghi il dott. Negri Aldo secondo classificato;

Visti i propri decreti: n. 1535 del 24 marzo 1969; n. 1660 del 10 aprile 1969; n. 2890 del 19 giugno 1969 relativi alla nomina, in seguito a rinuncia dei candidati che precedevano in graduatoria, del vincitore del concorso al posto di veterinario consorziale di Sogliano-Borghi;

Preso atto della rinuncia al posto di che trattasi del dottor Bertini Nicola quinto nella graduatoria;

Ritenuto pertanto di dover dichiarare vincitore della sede Sogliano-Borghi il candidato che segue immediatamente in graduatoria e che ha indicato in ordine preferenziale la sede medesima e cioè il dott. Vezzani Emore, sesto nella graduatoria di merito;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Vezzani Emore è dichiarato vincitore del concorso di cui in narrativa per la sede Sogliano-Borghi, condotta consorziale.

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, del comune interessato e di questo ufficio.

Forlì, addì 1° agosto 1969

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(7419)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.